

**REGOLAMENTO**  
**DI ARTICOLAZIONE E GESTIONE DEL**  
**FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO**  
ai sensi dell'art. 11, comma 7, delle NdA del PTM

(Allegato alla deliberazione di Consiglio metropolitano n. 30 del 31 luglio 2024)

Luglio 2024

## Indice

### CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Definizioni	3
Art. 2 - Costituzione del Fondo perequativo metropolitano	3
Art. 3 - Finalità del Fondo perequativo metropolitano	3
Art. 4 - Risorse del Fondo perequativo metropolitano	4
Art. 5 - Gestione del Fondo perequativo metropolitano	5
Art. 6 - Comitato di indirizzo	6

### CAPO II - PROGRAMMAZIONE

Art. 7 - Programmazione degli interventi	6
Art. 8 - Emanazione e contenuti del bando per le proposte di intervento	7
Art. 9 - Criteri per la valutazione delle proposte di intervento	7
Art. 10 - Valutazione dell'ammissibilità delle proposte di intervento	8
Art. 11 - Approvazione del Programma delle proposte di intervento da finanziare	8

### CAPO III - CONFERIMENTO AL FONDO - GESTIONE CONTABILE

Art. 12 - Rilevazioni contabili dei Comuni	9
Art. 13 - Rilevazioni contabili della Città metropolitana	11
Art. 14 - Rendicontazione e tenuta registri sezionali	12

### CAPO IV - NORME FINALI

Art. 15 - Periodo di sperimentazione e monitoraggio	12
Art. 16 - Rispetto del Regolamento	13
Art. 17 - Pubblicità	13
Art. 18 - Entrata in vigore	13

## **CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- "ente gestore": Città metropolitana di Milano;
- "soggetto gestore": unità organizzativa inserita nel Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana;
- "enti conferenti": Comuni e altre Amministrazioni.

### **Art. 2 - Costituzione del Fondo perequativo metropolitano**

1. Il Fondo perequativo metropolitano è stato istituito con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 11, comma 2-ter, della LR 12/2005 e dell'art. 11, comma 5, delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città metropolitana di Milano.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 9, delle NdA del PTM, anche nella forma dell'iscrizione di quote di consumo di suolo in apposito registro in vista di successivi trasferimenti ad altre Amministrazioni, è consentita esclusivamente ai soggetti conferenti al Fondo perequativo metropolitano.

### **Art. 3 - Finalità del Fondo perequativo metropolitano**

1. Il Fondo perequativo metropolitano è finalizzato all'attuazione delle Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM) e di progettualità derivanti dal Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano (PSTMM).

2. Il Fondo perequativo metropolitano, unitamente agli accordi territoriali di matrice perequativo-compensativa, ha la funzione di garantire l'attuazione delle azioni promosse direttamente dalla Città metropolitana di Milano ovvero da essa sostenute in vista del concreto perseguimento dei principi

e degli obiettivi generali del PTM, secondo quanto previsto dall'art. 11 delle NdA del PTM e dai documenti di rilevanza strategica della Città metropolitana di Milano ovvero da accordi e programmi di intervento concertati tra la Città metropolitana di Milano, i Comuni e le altre Amministrazioni del territorio metropolitano.

3. La Città metropolitana di Milano può delegare al Fondo la gestione operativa di registri dei diritti edificatori e di fondi ulteriori.

#### **Art. 4 - Risorse del Fondo perequativo metropolitano**

1. Le risorse amministrate dal Fondo perequativo metropolitano sono costituite da quote di contributi straordinari e quote di ulteriori entrate aggiuntive rispetto ai contributi costruttivi o quote di maggiorazione di questi ultimi, somme corrisposte e prestazioni assunte dagli attori delle trasformazioni e, più in generale, ogni utilità - finanziaria o in natura - ritraibile dalle trasformazioni territoriali di interesse sovracomunale o metropolitano.

2. Possono essere conferiti al Fondo perequativo metropolitano, previa perizia di stima e valutazione di ammissibilità-strategicità-economicità da parte del soggetto gestore, anche beni immobili e diritti volumetrici scambiabili tramite il Fondo perequativo metropolitano ovvero direttamente funzionalizzati al perseguimento degli obiettivi di CMM o del Fondo, quote di consumo di suolo derivanti da previsioni urbanistiche limitative ulteriori rispetto al parametro vincolante previsto dal PTM, impegni irrevocabili volti a garantire piena effettività alle STTM purché direttamente funzionali al perseguimento degli obiettivi indicati al precedente articolo. I conferimenti in natura possono essere formalizzati anche mediante atti di natura obbligatoria, iscrizioni in registri tenuti da Città metropolitana di Milano, impegni irrevocabili a cessioni (anche a vantaggio di terzi) ovvero attraverso figure di atti e negozi giuridici indicati in apposito atto dirigenziale ovvero valutati come idonei alla formalizzazione dell'impegno a conferire alla gestione del Fondo perequativo metropolitano la

disponibilità giuridica della risorsa e la possibilità di ottenere la cessione a semplice domanda.

3. La Città metropolitana di Milano concorre, con risorse, proprie o derivanti da contributi o bandi di finanziamento finalizzate nei propri strumenti di programmazione, all'attuazione delle STTM e delle progettualità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

4. Il punteggio di partecipazione al Fondo perequativo metropolitano di ciascun ente conferente è definito, ai sensi degli articoli 7 e 8 del Quadro normativo delle STTM in base a un sistema di calcolo volto ad attribuire un punteggio rispetto alle diverse tipologie di conferimenti di cui al presente articolo.

5. In ragione della mutevolezza delle variabili del sistema di calcolo, lo stesso è definito e periodicamente aggiornato mediante decreto del Sindaco metropolitano.

#### **Art. 5 - Gestione del Fondo perequativo metropolitano**

1. La gestione unitaria del fondo è affidata, ai sensi dell'art. 11, comma 5 delle NdA del PTM, alla Città metropolitana di Milano.

2. Con provvedimento del Sindaco metropolitano è designato il soggetto gestore di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

3. Le risorse del Fondo perequativo metropolitano sono impiegate mediante provvedimenti amministrativi e contabili dirigenziali.

4. La Città metropolitana di Milano provvede alla rendicontazione annuale della situazione contabile del Fondo perequativo metropolitano, successivamente all'approvazione del rendiconto annuale di Città metropolitana e assicura la trasmissione dei correlativi dati ai Comuni conferenti nonché la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale in apposita sezione del sito della Pianificazione territoriale.

#### **Art. 6 - Comitato di indirizzo**

1. Il Comitato di indirizzo concorre alla formazione del programma degli interventi mediante espressione di indirizzi a cadenza annuale.

2. Il Comitato di indirizzo è formato dal Sindaco metropolitano o da un consigliere delegato, che lo presiede, e da un Sindaco in rappresentanza di ciascuna zona omogenea, designati dalla Conferenza dei Capi-gruppo, tra i Sindaci dei Comuni conferenti. Il Comitato, nominato con decreto del Sindaco metropolitano, si rinnova ogni tre anni.

3. Gli indirizzi espressi dal Comitato attengono alla più efficiente allocazione delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi anche in considerazione dell'esigenza di equilibrata distribuzione degli interventi sul territorio metropolitano.

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per fornire all'ente gestore gli indirizzi circa le politiche e gli obiettivi da privilegiare in vista della formulazione del bando di cui al successivo art. 8.

### **CAPO II - PROGRAMMAZIONE**

#### **Art. 7 - Programmazione degli interventi**

1. Le risorse del Fondo perequativo metropolitano sono impiegate in vista del più efficace perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 3 del presente Regolamento secondo un criterio di programmazione, sulla scorta degli indirizzi espressi dal Comitato di cui all'art. 6 del presente Regolamento nonché sulla base dei risultati della raccolta di proposte coerenti con tali indirizzi provenienti dagli enti conferenti ad esito della pubblicazione di un bando ai sensi del successivo art. 8.

## **Art. 8 - Emanazione e contenuti del bando per le proposte di intervento**

1. Con cadenza almeno biennale il Consiglio metropolitano approva, sulla scorta degli indirizzi di cui all'art. 7, un apposito bando, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 delle NdA del PTM, finalizzato alla raccolta delle proposte di intervento da parte dei soggetti conferenti, da finanziare con le risorse del Fondo perequativo metropolitano.

2. Il bando definisce:

- a) ambito di riferimento, oggetto e contenuto delle proposte di intervento;
- b) enti conferenti, anche in partenariato con soggetti ulteriori, ammessi alla presentazione delle proposte e criteri di valorizzazione del rispettivo credito in relazione alle finalità degli interventi finanziabili;
- c) risorse disponibili, importo massimo finanziabile per ciascun intervento e spese ammissibili al finanziamento;
- d) modalità e termini per la presentazione delle proposte di intervento;
- e) criteri per la valutazione delle proposte di intervento;
- f) criteri di assegnazione ed erogazione del finanziamento, anche in caso di riassegnazioni a seguito di rinunce, revoche ed economie;
- g) modalità di rendicontazione delle spese e dell'attività svolta.

3. Le proposte devono essere coerenti con i principi e gli obiettivi generali di cui all'art. 2 delle NdA del PTM e con gli indirizzi di cui all'art. 6 del presente Regolamento e devono essere connotate da pieno grado di fattibilità.

4. Il bando prevede una modulistica unificata per la presentazione delle proposte.

## **Art. 9 - Criteri per la valutazione delle proposte di intervento**

1. Il bando individua i criteri di valutazione delle proposte e i relativi punteggi.

2. I criteri di valutazione delle proposte, oltre che il grado di coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono prendere in considerazione, a titolo esemplificativo, la capacità di garantire il pieno perseguimento degli obiettivi generali del Fondo perequativo metropolitano, la coerenza con le previsioni del PTM, l'attitudine a generare esternalità positive su territori più ampi, la sostenibilità e la resilienza ambientale, l'attitudine a elevare la qualità diffusa del paesaggio e a garantire elevati livelli di urbanità, la qualità della progettazione, l'attitudine all'inserimento del progetto nel contesto urbano e paesaggistico, la coerenza con la nozione di rigenerazione territoriale delineata dalla LR 18/19.

#### **Art. 10 - Valutazione della ammissibilità delle proposte di intervento**

1. Il soggetto gestore, coadiuvato da un gruppo di lavoro costituito da funzionari di Città metropolitana in possesso di specifiche competenze tecniche nella valutazione di progetti urbani e territoriali complessi, nominato con apposito Decreto dirigenziale contestualmente alla pubblicazione del bando, valuta l'ammissibilità e il merito delle proposte di intervento provenienti dai Comuni conferenti entro 45 giorni dal termine di presentazione delle proposte. Tale termine è prorogabile in ragione del numero di domande e/o della complessità delle proposte presentate. Al termine dei propri lavori, il soggetto gestore formula una graduatoria delle proposte immediatamente finanziabili e di quelle comunque ammissibili a finanziamento, in vista della sopravvenienza di risorse aggiuntive.

#### **Art. 11 - Approvazione del Programma delle proposte di intervento da finanziare**

1. Preso atto dei lavori del soggetto gestore coadiuvato dal gruppo di lavoro, Città metropolitana individua e approva, con decreto del Sindaco metropolitano, il Programma delle proposte di intervento da finanziare. Con il medesimo atto determina altresì l'esatto importo del finanziamento, nei limiti

e non oltre l'importo richiesto dai Comuni ovvero definisce l'importo massimo finanziabile previsto dal bando.

2. Il programma indica l'ordine di priorità degli interventi. Per ciascun intervento ricompreso nel Programma sono indicate le condizioni di fattibilità tecnico-amministrativa del quadro economico e le modalità progettuali e realizzative a cura delle strutture dei proponenti ovvero tramite partenariato pubblico privato o eventuale accordo di delega a Città metropolitana di Milano.

### **CAPO III - CONFERIMENTO AL FONDO - GESTIONE CONTABILE**

#### **Art. 12 - Rilevazioni contabili dei Comuni**

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i Comuni comunicano alla Città metropolitana gli importi di contribuzione al Fondo perequativo metropolitano previsti nel bilancio di previsione approvato, per ciascuno degli esercizi del triennio successivo, e gli interventi edilizi e/o urbanistici a cui tali importi si riferiscono, nonché l'importo definitivamente impegnato nell'esercizio precedente e gli interventi edilizi e/o urbanistici a cui tali importi si riferiscono.

2. Nel corso dell'esercizio, i Comuni accertano, secondo il principio contabile allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., le risorse di cui al precedente articolo 4, comma 1, che devono confluire nel Fondo perequativo metropolitano.

3. Contestualmente all'accertamento delle entrate, i Comuni assumono apposito impegno di spesa a favore della Città metropolitana per un importo pari alla quota da versare al Fondo perequativo metropolitano e ne danno immediata comunicazione a Città metropolitana.

4. Entro il 15 luglio di ciascun anno, i Comuni comunicano alla Città metropolitana gli importi di contribuzione al Fondo perequativo metropolitano complessivamente già impegnati e gli ulteriori importi che si prevede di

impegnare entro l'anno in corso, con l'indicazione degli interventi edilizi e/o urbanistici a cui tali importi si riferiscono.

5. I Comuni trasferiscono alla Città metropolitana le somme dovute come segue:

- entro il 28 febbraio di ciascun anno le somme impegnate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- entro il 30 settembre di ciascun anno le somme impegnate entro il 30 giugno dello stesso anno.

6. Quanto previsto ai due commi precedenti è oggetto di comunicazione congiunta alla Città metropolitana del responsabile dell'area risorse finanziarie e del responsabile dall'area pianificazione urbanistica di ciascun Comune.

7. Unicamente nel caso di mancata esecuzione o annullamento degli interventi generatori della contribuzione da conferire, i Comuni, chiamati a restituire ai privati quanto incassato e già versato alla Città metropolitana, potranno chiedere la restituzione della relativa quota versata al Fondo perequativo metropolitano con apposita richiesta motivata e documentata.

Tale quota sarà restituita dalla Città metropolitana entro 90 giorni dalla richiesta attraverso le risorse sussistenti nel Fondo perequativo metropolitano e non ancora impegnate. Qualora non risulti idonea copertura finanziaria, la restituzione avverrà attraverso le successive e ulteriori contribuzioni al Fondo perequativo versate dai Comuni. Decorsi tre anni dalla richiesta di restituzione senza che si sia creata la disponibilità necessaria nel Fondo perequativo metropolitano verrà inoltrata apposita richiesta di restituzione ai soggetti che hanno beneficiato delle assegnazioni di risorse del Fondo perequativo attraverso il finanziamento delle loro proposte di intervento.

8. La gestione finanziaria e contabile del Fondo perequativo metropolitano è improntata, da parte di CMM e dei Comuni, al rispetto dei pertinenti criteri di contabilità pubblica.

### **Art. 13 - Rilevazioni contabili della Città metropolitana**

1. In sede di bilancio di previsione e successive variazioni, la Città metropolitana provvede a stanziare le somme in entrata di cui alle comunicazioni effettuate dai Comuni ai sensi del precedente Art. 12 e le corrispondenti somme in spesa per pari importo.

2. L'accertamento delle entrate avviene sulla base dell'effettivo impegno da parte dei Comuni.

3. La Città metropolitana di Milano provvede eventualmente a stanziare ulteriori risorse finanziate con fondi propri o derivanti da contributi o bandi di finanziamento, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 4, comma 3.

4. Le risorse confluite nel Fondo perequativo metropolitano a seguito del versamento da parte dei Comuni vengono impegnate per la realizzazione del Programma delle proposte di intervento approvato dal Consiglio metropolitano ai sensi del presente Regolamento.

5. La differenza fra l'importo complessivamente accertato e quello impegnato nel medesimo anno finanziario, anche sulla base dei Programmi metropolitani di rigenerazione, confluirà in avanzo vincolato.

6. Il soggetto gestore iscrive in apposite sezioni dei documenti contabili del Fondo perequativo metropolitano i conferimenti di immobili (nella forma della procura irrevocabile all'ente gestore o con altri atti non necessariamente traslativi della proprietà o costitutivi di diritti reali);

7. Il soggetto gestore iscrive in specifici registri i conferimenti (nella forma della procura irrevocabile all'ente gestore o con altri atti) di diritti edificatori scambiabili o direttamente funzionalizzati al perseguimento degli obiettivi di CMM o del Fondo, di quote di consumo di suolo derivanti da previsioni urbanistiche limitative ulteriori rispetto al parametro vincolante previsto dal PTM, di impegni irrevocabili volti a garantire piena effettività alle STTM. I relativi valori, derivanti da stime o perizie o altre valutazioni di

carattere economico, non vengono annotati nei documenti contabili della Città metropolitana di Milano;

8. Ciascuna annotazione di conferimento reca indicazione del valore dello stesso iscritto nei documenti contabili ovvero nei registri specifici di cui al comma 7 ed è comunicata, entro sette giorni dall'inserimento, al Comune conferente il quale, entro i successivi quindici giorni, può richiedere al soggetto gestore rettifiche dell'annotazione.

#### **Art. 14 - Rendicontazione e tenuta registri sezionali**

1. Oltre a riferirsi alle spese ammissibili al finanziamento, la rendicontazione deve riguardare la realizzazione delle opere e/o degli interventi previsti all'interno del Programma delle proposte di intervento, le movimentazioni dei conferimenti e gli scambi di diritti edificatori.

### **CAPO IV- NORME FINALI**

#### **Art. 15 - Periodo di sperimentazione e monitoraggio**

1. In considerazione del carattere innovativo e sperimentale del processo legato all'entrata in esercizio del Fondo perequativo metropolitano, il Consiglio metropolitano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si esprime in ordine alla necessità di apportare eventuali correttivi e/o integrazioni alle disposizioni in esso contenute.

2. La Città metropolitana e i Comuni si impegnano a garantire il costante monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi che contribuiscono al Fondo perequativo metropolitano, segnalando tempestivamente imprevisti nell'attuazione e/o comunque circostanze anomale che potrebbero inficiare la realizzazione degli interventi.

**Art. 16 - Rispetto del Regolamento**

1. Con riferimento al comma 12 dell'art. 7 del Quadro normativo delle STTM, il rispetto degli adempimenti del presente Regolamento sarà considerato come elemento positivo di valutazione nell'accesso ai finanziamenti pubblici di competenza della Città metropolitana e nei casi in cui la Città metropolitana dovrà esprimere criteri, condizioni, graduatorie, mantenendo comunque piena coerenza con le disposizioni vigenti e le finalità dei singoli procedimenti selettivi di finanziamento.

**Art. 17 - Pubblicità**

1. Il Regolamento per la gestione del Fondo perequativo metropolitano è pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Milano, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente.

**Art. 18 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo pretorio della Città metropolitana di Milano.